CAPITOLATO TECNICO
del servizio, per gli anni 2022/2023/2024, di
"Web Content Editor per la redazione, il caricamento e la gestione di contenuti comunicativi riferiti al Corecom"

1. Premesso che:

- La comunicazione del Corecom è riferita alle materie di competenza, ed è diretta a promuovere e ampliare la conoscenza verso i cittadini, le istituzioni, gli operatori e le associazioni;

- il *Web Content Editor* (di seguito, per brevità, indicato anche come affidatario o aggiudicatario) opera in relazione alle funzioni del Corecom, proprie e delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). In particolare, relativamente alle funzioni proprie, che traggono fondamento nelle leggi nazionali e regionali:
  - la vigilanza e il controllo durante il periodo elettorale e referendario per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radio-televisiva locale, compreso il servizio pubblico locale realizzato dalla testata giornalistica regionale RAI;
  - la vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale;
  - l'istruttoria per l'utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti;
  - l'accesso radiotelevisivo su RAI 3 regionale da parte di soggetti collettivi no-profit;
  - la vigilanza e il controllo dei campi elettromagnetici generati da impianti fissi radioelettrici compatibili con la salute umana;
  - l'analisi e le ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
  - la realizzazione di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
  - l'attività di ricerca e documentazione nelle materie di competenza;
  - la realizzazione di iniziative riguardanti le attività di competenza;
  - il controllo mediante rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale e l'attivazione di segnalazioni, ai soggetti competenti, della presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna;
  - nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, la formulazione di proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

- le azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, per favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità;
- le azioni culturali e informative, nonché di monitoraggio volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione;
- gli interventi finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di cyberbullismo.

Inoltre, in relazione alle funzioni delegate dall'AGCOM:

- la vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- l'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di "installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità", limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS e l'assunzione dei provvedimenti temporanei;
- la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- la gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali.

Il *Web Content Editor* sarà chiamato a operare anche in relazione alle funzioni del Corecom che dovessero essere previste da future attribuzioni normative o da ulteriori deleghe di AGCOM.

Per ulteriori approfondimenti, il *Web Content Editor* può accedere alla pagina: http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2022/programma_attivita_2022_01_2_22_web.pdf.

Il *Web Content Editor* opera in un ambiente informatico in cui viene rispettato ogni requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia, con particolare riguardo alle *Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione* nonché alle *Linee Guida sull'Accessibilità agli strumenti informatici* dell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Costituiscono target del Corecom:

- gli utenti generici (es., il comune cittadino), cui offrire informazioni relative alle controversie con gli operatori delle comunicazioni elettroniche (accesso e uso della piattaforma ConciliaWeb) e agli altri servizi del Corecom;
- gli operatori dell'informazione locale, come TV, radio e giornali;
- le giovani generazioni, alle quali è necessario sia prestata particolare cura nell'informazione sull'uso responsabile delle tecnologie, sulla tutela della reputazione digitale e sul contrasto del cyberbullismo, affinché sia fatta opera di prevenzione contro azioni aggressive e intenzionali, realizzate mediante strumenti elettronici, che possono comportare conseguenze anche gravi per chi le subisce.

3. Il *Web Content Editor* deve agire in un contesto in cui la gestione dello strumento di comunicazione e di informazione utilizzato, deve essere idoneo a garantire la massima semplicità ispirandosi alle seguenti caratteristiche:

a. un'identità visiva efficace e coerente con la natura e l'identità delle funzioni del Corecom, al fine di veicolarle e accrescere la percezione dei valori che esprimono;
b. una grande attenzione all'usabilità (concentrata sul pubblico target) e all'accessibilità (orientata a tutti i possibili utenti), al fine di supportare i cittadini nella fruizione delle informazioni e dei servizi;
c. la possibilità di navigabilità con i più diffusi browser (IE, Firefox, Chrome, Safari, ecc.);
d. la possibilità di espandibilità, intesa come espansione modulare in termini di contenuti e integrazione con banche dati;
e. la chiarezza espositiva delle informazioni, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, evitando duplicazioni e ridondanze;
f. una logica e coerente impostazione grafica, improntata all'immediatezza e alla facilità d'uso per invitare all'interazione, senza che siano richieste competenze tecniche specifiche agli utenti (interni ed esterni).

4. Il presente capitolato ha lo scopo di definire l'oggetto e le caratteristiche minime per l'affidamento del servizio di "Web Content Editor per la redazione, il caricamento e la gestione di contenuti comunicativi riferiti al Corecom".

Nel servizio rientrano la redazione e la richiesta di inserimento dei contenuti comunicativi del Corecom, secondo le modalità concordate con il CSI-Piemonte, con particolare riferimento a richieste di:

a. inserimento acquisizione ed elaborazione di dati, notizie e documenti (testi, immagini, tabelle, video, link interni ed esterni), nonché richiesta di tutte le azioni indispensabili al loro costante aggiornamento, valorizzazione, modificazione;
b. possibilità di cancellazione o temporanea sospensione della pubblicazione di materiale pubblicato;
c. implementazione di documentazione istituzionale;
d. organizzazione e coordinamento dei contenuti;
e. gestione e categorizzazione di diversi tipi di contenuti, e ogni altra forma di assistenza e manutenzione, sia correttiva che adeguativa in accordo con il CSI Piemonte
f. analisi sulle statistiche di accesso ai dati di pertinenza del Corecom.

Nell'effettuazione degli interventi, l'aggiudicatario deve assicurare regolarità e continuità di prestazione e deve operare con personale adeguatamente preparato per i servizi oggetto della prestazione.

5. I servizi descritti hanno la durata complessiva di mesi diciotto, distribuiti negli anni 2022; 2023 e 2024.

I servizi in questione devono strettamente attenersi alla pianificazione stabilita dal Corecom nonché dal responsabile editoriale, nel rispetto delle loro indicazioni strategiche inerenti agli obiettivi da raggiungere e della normativa sul diritto d'autore.

Inoltre, tali servizi devono rispettare le regole relative all'immagine coordinata contenute nelle *Linee guida per l'immagine coordinata*, pubblicate nel sito web del Consiglio regionale del Piemonte anche nelle sue successive evoluzioni.

6. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica ed organizzativa, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale sia attestato che l'affidatario ha eseguito nel biennio antecedente uno o più contratti con amministrazioni pubbliche per l'espletamento di servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente affidamento.

Il servizio ha la durata di diciotto mesi e sarà avviato dal primo giorno successivo alla data di stipula del contratto.

Il rapporto contrattuale non sarà tacitamente rinnovabile.

7. Il valore dell'affidamento, comprensivo di ogni prestazione e onere che rientrino nell'erogazione del servizio richiesto, ammonta complessivamente ad euro 36.000,00 o.f.c. (euro 29.508,20 o.f.e.), suddivisi come di seguito indicato:

anno 2022: euro 8.000,00 o.f.c (euro 6.557,38 0.f.e.);

anno 2023: euro 24.000,00 o.f.c. (euro 19.672,14 o.f.e.);

anno 2024: euro 4.000,00 o.f.c. (euro 3.278,68 o.f.e.).

8. Al contraente affidatario sarà richiesta idonea cauzione a garanzia del servizio da fornire o, in alternativa, le garanzie sostitutive previste dalla vigente normativa, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 37 della Lr. N. 8 del 23/01/1984 e s.m.i., in ordine all'esonero della cauzione definitiva subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura minima dell'1%, rispetto al costo complessivo al netto dell'IVA.

9.L'affidatario del servizio è tenuto alla redazione di un report dell'attività svolta, che costituisce *conditio sine qua non* per l'emissione delle relative fatture.

I pagamenti saranno effettuati dopo la verifica da parte del RUP dell'effettivo e puntuale svolgimento del servizio e la presentazione della fattura elettronica.

Gli importi dovuti al fornitore saranno liquidati, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, in un'unica soluzione finale per il 2022; in quattro soluzioni trimestrali per il 2023; in un'unica soluzione finale per il 2024.

10. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ex art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

11. Qualora il contraente affidatario abbia indicato, in sede di offerta, i servizi che intende subappaltare, i servizi subappaltati potranno essere eseguiti, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme in materia e in particolare dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il contraente affidatario NON abbia indicato, in sede di offerta, i servizi che intende subappaltare, ai sensi delle vigenti norme in materia e in particolare dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli stessi non sono autorizzati.

12. È consentita la partecipazione da parte di operatori economici così come individuati dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016 ivi compresi i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 cc. In tale ipotesi i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti, dovranno essere posseduti sia dalla capogruppo mandataria che da ciascuna mandante o consorziata.

13. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato aggiudicatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della p.a. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

14. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

15. La transizione in uscita, alla cessazione del rapporto di collaborazione, prevede che l'aggiudicatario si impegni ad agevolare il passaggio di consegne con eventuale nuova impresa. A tal fine, si prevedono circa due mesi di apposito periodo di affiancamento/transizione al nuovo fornitore, oltre la data di cessazione del contratto, il cui corrispettivo deve intendersi compreso e compensato nel corrispettivo totale contrattualmente fissato.

16. Il fornitore è tenuto al rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e privacy e si obbliga a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, pena la risoluzione immediata del contratto.
Inoltre, il fornitore deve vigilare sull'intero contenuto dei materiali comunicativi, in particolare sul rispetto delle norme in materia di Copyright ©, evidenziando agli utenti che:

- non è consentito salvare su disco o stampare copia del materiale contenuto;
- non è consentito trasferire, modificare tutto o in parte il materiale contenuto;
- non è consentito riprodurre su un altro server WEB tutto o parte del materiale pubblicato;
- non è consentito estrapolare alcuna delle immagini grafiche contenute.

Il fornitore deve segnalare che il materiale (testi, immagini, grafica, layout ecc.), coperto dal Copyright ©, è di proprietà esclusiva, e che ogni atto diretto a copiare, riprodurre, pubblicare, sottrarre, modificare o alterare tale materiale, senza esplicita autorizzazione, è

punibile sulla base delle norme civili e penali in materia di diritto d'autore, specificando che chiunque desiderasse copiare, citare o riprodurre pagine o porzioni di testo da questo sito, fuori dai casi già consentiti dalla legge, deve essere autorizzato.

Eventuali richieste di qualsiasi natura devono essere inoltrate direttamente al proprietario del sito.

Qualora sia necessario, la stazione appaltante procederà a nominare il responsabile esterno del trattamento dati ai sensi della normativa di cui al GDPR-Regolamento 2016-679.

17. L'aggiudicatario dovrà espletare il servizio con propria organizzazione autonoma. La natura del servizio richiesto presuppone un costante raccordo (anche telefonico) tra il Corecom e il referente appositamente nominato dall'aggiudicatario.

A tal proposito, prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà comunicare il nominativo del proprio rappresentante designato quale responsabile dei servizi contrattuali e del coordinamento degli stessi. In particolare, tale responsabile sarà, per gli aspetti sia amministrativi che tecnici, l'interlocutore unico.

Sarà cura del responsabile dei servizi contrattuali verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi, delle modalità e della qualità di realizzazione dei servizi previsti dal presente capitolato.

18. In caso di ritardo nella realizzazione dei servizi oggetto del presente affidamento, inteso come ripetuta discrepanza temporale tra le esigenze del committente e la realizzazione della prestazione, è prevista una penale di 100 (cento/00) euro per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempimento, la penale sarà commisurata alla gravità del danno derivante dall'inadempimento medesimo.

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all'utilizzatore) rispetto al corrispettivo da erogarsi stabilito per prestazioni effettuate a regola d'arte.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

19. E' facoltà del Consiglio regionale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con riserva di risarcimento dei danni in caso d'inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni di legge, di regolamento, nonché del presente capitolato, purché accertata dagli organi competenti. È comunque causa di risoluzione del contratto:

a) inadempimento del fornitore agli obblighi assunti contrattualmente;

b) scioglimento o liquidazione della società appaltatrice, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a carico della medesima;

c) sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla RdO.

20. Per ogni eventuale controversia, qualora le parti non raggiungessero un accordo bonario, ai sensi degli artt. 20 e 25 del c.p.c., si stabilisce la competenza del Foro di Torino.